



9

Deliberazione n.	454	Seduta del	28 MAR. 2017
Stipula convenzione tra Bionics S.r.l. di Milano e ASST Monza per attività di consulenza specialistica di senologia espletata da parte dei Dirigenti Medici dipendenti della stessa ASST – P.O. Monza.			

Il Direttore Generale
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo
Direttore Sociosanitario: Silvia Lopiccoli

Richiamata la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

Premesso che con deliberazione n. X/4485 del 10.12.2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23 del 11.08.2015, è stata costituita a far data dal 01.01.2016 la nuova "Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza" (ASST Monza), avente autonoma personalità giuridica pubblica, che è subentrata a titolo di successione universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente in capo alla ex A.O. San Gerardo di Monza, ed ha incorporato, a titolo di successione particolare, il Presidio Ospedaliero di Desio (ex A.O. di Desio e Vimercate), nonché alcune strutture e funzioni della ex ASL della Provincia di Monza e Brianza e della ex ASL della Provincia di Milano 1;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del 30.12.1992 n.502 e ss.mm.ii., che consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 che prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da considerarsi attività libero professionali se svolte da dirigenti medici fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998 - 2001, che prevede che, qualora l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda, se svolta fuori dall'orario di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;
- Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, che ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., ossia che



nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale il volume di quest'ultima non può superare i volumi previsti per l'attività istituzionale, nonché l'impegno orario per l'attività libero professionale non può superare quello contrattualmente dovuto;

- D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, in quanto l'attività in argomento non rientra tra le attività libero professionali disciplinate dallo stesso;

Viste le note del 28.09.2016 (prot. n. 33771 del 11.10.2016) e del 18.10.2016 (prot. n. 34838 del 19.10.2016) ed e-mail del 27.02.2017, acquisite agli atti del Responsabile del Procedimento, con cui Bionics S.r.l. ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento dell'attività di consulenza specialistica di senologia, da parte di personale Dirigente Medico dipendente in servizio presso l'U.O.S. di Senologia del P.O. di Monza;

Verificato che Bionics S.r.l. è una struttura sanitaria privata non accreditata con il SSR, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 18.10.2016 acquisita agli atti, nonché come si evince dall'assetto organizzativo e funzionale del 08.11.2010, riguardo lo svolgimento di attività specialistiche, tra cui la specialità di senologia, svolta nell'ambito della chirurgia generale;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della U.O.S. di Senologia dell'ASST Monza - P.O. di Monza, con e-mail del 18.10.2016 e 22.02.2017, con la disponibilità allo svolgimento dell'attività di consulenza fuori orario di servizio da parte dei Dirigenti Medici dipendenti assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della Unità Operativa, nel rispetto del principio di fungibilità e rotazione, del principio di prevalenza e dell'impegno orario dedicato all'attività istituzionale rispetto all'attività fuori orario che non può superare quello contrattualmente dovuto, ai sensi della vigente normativa in materia di libera professione intramoenia;
- dalla Direzione Medica di Presidio dell'ASST Monza con e-mail del 19.10.2016;

acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento;

Precisato che l'attività di consulenza in questione sarà espletata alle seguenti condizioni:

- n. 8 accessi mensili della durata di circa n. 1 ora
- prima visita € 51,64
- visita di controllo € 30,98.

Precisato, altresì, che il personale Dirigente dipendente interessato è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, secondo quanto previsto dall'art 25 dell'Atto Aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria dell'ex Azienda Ospedaliera S. Gerardo, approvato con deliberazione n. 741 del 19.12.2001 e ss.mm.ii.;

Evidenziato che l'ASST Monza tratterà, dai proventi relativi all'attività in questione la quota del 15%, di cui all'art. 25 del predetto Atto Aziendale, oltre alla quota del 5% indicata dall'art.



8 dello stesso, a favore del fondo di perequazione delle discipline mediche e del ruolo sanitario che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria;

Ritenuto di approvare e stipulare la convenzione per attività di consulenza specialistica di senologia, espletata da parte dei Dirigenti Medici dipendenti dell'U.O.S. di Senologia della ASST Monza- P.O. di Monza, a favore dei pazienti che afferiscono a Bionics S.r.l. di Milano, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2018, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;

Dato atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;

Dato atto altresì, di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione:

- del ricavo annuo di previsione pari ad € 8.993,00 che sarà contabilizzato sul conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento" all'atto dell'emissione delle relative fatture;
- del costo annuo relativo alla remunerazione dell'attività resa dal personale dipendente in consulenza fuori orario di servizio stimato in € 7.261,85, oltre a € 382,20 per il fondo di perequazione, che sarà contabilizzato sul conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;

Preso atto dell'attestazione del Direttore U.O.C. Accettazione e Accoglienza dei Servizi Sanitari circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espresso ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e stipulare la convenzione per attività di consulenza specialistica di senologia, espletata da parte dei Dirigenti Medici dipendenti dell'U.O.S. di Senologia della ASST Monza- P.O. di Monza, a favore dei pazienti che afferiscono a Bionics S.r.l. di Milano, alle condizioni contenute nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2018, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nel testo approvato con il presente atto;
2. di autorizzare il personale Dirigente Medico interessato, assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo, a svolgere l'attività di consulenza fuori dall'orario di servizio, senza interferire



con il normale assolvimento dei compiti d'istituto, nonché nel rispetto dell'impegno orario che non può superare quello contrattualmente dovuto;

3. di stabilire che i proventi, derivanti dalla convenzione in argomento, e la relativa ripartizione al personale interessato sono definiti come indicato in narrativa, nel rispetto delle modalità regolamentate dall'Atto Aziendale disciplinante l'attività libero professionale intramoenia approvato con deliberazione n. 741/2001 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente finanziati dai ricavi prodotti dal medesimo;
5. di dare atto, altresì, come indicato dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione:
 - del ricavo annuo di previsione pari ad € 8.993,00 che sarà contabilizzato sul conto n. 75.45.07.07 "Ricavi per servizi di consulenze in area a pagamento" all'atto dell'emissione delle relative fatture;
 - del costo annuo relativo alla remunerazione dell'attività resa dal personale dipendente in consulenza fuori orario di servizio stimato in € 7.261,85, oltre a € 382,20 per il fondo di perequazione, che sarà contabilizzato sul conto economico n. 80.30.05.08 "Servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento" con riferimento all'esercizio di competenza economica del ricavo correlato;
6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
7. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

IL DIRETTORE GENERALE
(Matteo Stocco)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Silvia Lopiccioni



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 454 del 28 MAR. 2017

Oggetto:

Stipula convenzione tra Bionics S.r.l. di Milano e ASST Monza per attività di consulenza specialistica di senologia espletata da parte dei Dirigenti Medici dipendenti della stessa ASST – P.O. Monza.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O.C. AADS
(Giovanna Coffi)

Visto di congruità tecnica di competenza

Il Direttore Dipartimento Amministrativo
(Maria Elena Galbusera)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il Direttore f.f. U.O.C. Economico Finanziaria
(Toni Genco)

Copia non utilizzabile per fini legali

**CONVENZIONE TRA BIONICS S.r.l. DI MILANO E ASST MONZA
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA SPECIALISTICA DI
SENOLOGIA.**

TRA

Bionics S.r.l., con sede in Milano, Largo Cairoli, 2 (C.F./P.IVA 03913840157), in atto rappresentata dal Dott. Renato Carli, nella sua qualità di Procuratore, domiciliato per la carica ove sopra,

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Dott. Matteo Stocco, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore,

PREMESSO CHE

- con note del 28.09.2016 (prot. n. 33771 del 11.10.2016) e del 18.10.2016 (prot. n. 34838 del 19.10.2016), Bionics S.r.l. ha chiesto disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento di consulenza specialistica di senologia, da parte di personale Dirigente Medico dipendente in servizio presso l'ASST Monza – P.O. Monza;
- Bionics S.r.l. è una struttura sanitaria privata non accreditata con il SSR, ma autorizzata dall'ex ASL competente secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione del 18.10.2016, acquisita agli atti, nonché come si evince dall'assetto organizzativo e funzionale del 08.11.2010, riguardo lo svolgimento di attività specialistiche, tra cui la specialità di senologia, svolta nell'ambito della chirurgia generale;
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del

- Q
- 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8 del D.P.C.M. del 27.03.2000 prevede la possibilità per le aziende di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi e che le stesse sono da considerarsi attività libero professionali se svolte da dirigenti medici fuori orario di servizio, purché sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
 - l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, prevede che, qualora l'attività professionale, richiesta a pagamento all'azienda, se svolta fuori dall'orario di lavoro, all'esterno delle strutture aziendali, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;
 - l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia che nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale il volume di quest'ultima non può superare i volumi previsti per l'attività istituzionale, nonché l'impegno orario per l'attività libero professionale non può superare quello contrattualmente dovuto;
 - l'attività in argomento non rientra tra le attività libero professionali disciplinate dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Le parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia di attività libero professionale.

Art. 2 - L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente Medico dell'U.O.S. di Senologia del P.O. di Monza, ad effettuare attività di consulenza specialistica di senologia, a favore dei pazienti che afferiscono alla struttura di Bionics S.r.l..

Art. 3 - L'attività prevista sarà espletata mediante accessi su chiamata, di norma n. 8 accessi mensili della durata di circa n. 1 ora ciascuno, fuori dall'orario di servizio ed in modo da non intralciare gli obblighi di lavoro, sia ordinario che straordinario, del personale medico individuato dall'ASST Monza nel rispetto del principio di fungibilità e di rotazione.

Art. 4 - L'attività di consulenza in argomento consiste nello svolgimento delle prestazioni di seguito indicate, alle tariffe accanto riportate:

⇒ prima visita	€ 51,64
⇒ visita di controllo	€ 30,98.

Art. 5 - Bionics S.r.l. si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Monza per l'espletamento dell'attività tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST Monza e la struttura sopra citata, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di essa ed i professionisti interessati allo svolgimento delle attività in argomento, nel rispetto del citato principio di fungibilità e di rotazione richiesti dalla normativa in materia.

Art. 6 - Ai fini della emissione della fattura Bionics S.r.l. provvederà a

trasmettere mensilmente, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'erogazione delle prestazioni, oggetto della presente convenzione, alla ASST Monza una distinta dalla quale risultino il totale degli accessi effettuati, la tipologia delle prestazioni effettuate dal personale medico dipendente dell'ASST Monza nel periodo considerato, le date e relativi orari.

Art. 7 - Il corrispettivo per le prestazioni sarà versato da Bionics S.r.l. entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 8 - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto della stessa ASST.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

Art. 9 - La presente convenzione **decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino al 31.12.2018**. Gli eventuali rapporti pregressi intervenuti tra le parti saranno regolati alle medesime condizioni del presente atto.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla presente convenzione con motivato preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R. o via posta certificata (PEC). Alla scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, previo accordo formalizzato tra le Parti interessate.

Art. 10 - Le parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs.



196/2003 e tutte le altre leggi, normative e linee guida applicabili in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 11 – Bionics S.r.l. dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge 190/2012 dell'ASST Monza e del Codice Etico di cui ha preso visione sul sito aziendale (www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione del Codice Etico da parte della struttura di cui sopra, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 12 – Le Parti si riservano di regolare, mediante scambio di corrispondenza, eventuali modifiche alle tariffe praticate o ad altre modalità di espletamento dell'attività sempre che non siano in contrasto con quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente in materia. Le eventuali richieste di nuove attività dovranno essere espressamente concordate e sottoscritte dalle Parti.

Art. 13 - La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Art. 14 – Le spese inerenti all'imposta di bollo sono a carico di Bionics S.r.l..

Art. 15 – In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro giudiziario esclusivo, quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Monza, _____

Per Bionics S.r.l.:

IL PROCURATORE

Renato Carli

Per ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

Copia non utilizzabile per fini legali

